



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA REKOGEST S.R.L. – P.IVA 02735110302 - IMPIANTO IN Z.I. - CONTRADA CANNE MASCHE – TERMINI IMERESE (PA). IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA R13 E IL RECUPERO (R3 – R4 – R5) E IL DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;



- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *"i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - *"Criteri di formazione delle tariffe"* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.R.S. n. 271 del 4/3/2003, con il quale il Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio V.I.A., ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, giudizio positivo di compatibilità ambientale;



- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, con la quale, la Ditta La Vetro Sud s.a.s. di Rubino G. & C. con sede legale in via Sampolo, 48 – PA – e impianto in c/da Canne Masche Z.I. del Comune di Termini Imerese (PA), è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, a svolgere le operazioni di messa in riserva dei rifiuti (R13), di recupero (R3, R4 ed R5) e di deposito preliminare (D15), previste negli allegati “B” e “C” del D. Lgs. n. 22/97;
- VISTI i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007, dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004;
- VISTO il D.R.S. n. 1311 del 19/11/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3 Tutela dall’ Inquinamento Atmosferico – con il quale viene concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- VISTO il Decreto n. 50/SRB dell’11/03/2009 con il quale è stata rinnovata l’Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, successivamente integrata e modificata con i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007;
- VISTO il Decreto n. 263/SRB del 05/10/2009 con il quale è stata modificata l’Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, successivamente integrata e modificata con i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007 e rinnovata con Decreto n. 50/SRB dell’11/03/2009;
- VISTO D.D.G. n. 1265 del 15.11.2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, è stata integrata e modificata l’Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, e ss.mm.ii, intestato alla Ditta LVS s.r.l., con sede in via Sampolo, 48 e impianto sito in c/da Canne Masche in territorio di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 350 del 28 Marzo 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato integrato il Decreto n. 50/SRB del 11/03/2009, intestato alla Ditta LVS s.r.l. con sede legale in Palermo – Piazza San Lorenzo, 16/17 ed impianto in Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 2308 del 29 Novembre 2012 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato ed integrato il Decreto n. 50/SRB del 11/03/2009, intestato alla Ditta LVS s.r.l. con sede legale in Palermo – Piazza San Lorenzo, 16/17 ed impianto in Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l’Ordinanza commissariale n. 380 del 07/04/2004 e ss.mm.ii., già intestata alla Ditta LVS S.r.l., è stata volturata in favore della **Ditta “REKOGEST S.r.l.”** con sede legale in Codroipo (UD), via Candotti n. 197/1, per la gestione dell’impianto sito in Termini Imerese (PA) – Contrada Canne Masche;
- VISTO il provvedimento di *Approvazione garanzie finanziarie* prot. n. 3485 del 26 Gennaio 2016 con il quale è stata approvata l’appendice n. 3 del 15/12/2015 e l’appendice n. 5 del 19/01/2016 alla polizza fidejussoria n. 1826699 stipulata con la COFACE – Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via G. Spadolini, 4 – 20141 Milano, con le quali rispettivamente, viene dichiarato contraente la Ditta REKOGEST S.r.l. con sede legale in Codroipo (UD), via Candotti n. 197/1, per la gestione dell’impianto sito in Termini Imerese (PA) – Contrada Canne Masche e viene indicato quale beneficiario il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, fermo il resto;



- VISTO il D.D.G. n. 1903 del 29/11/2016, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con il quale l'art. 2 del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 intestato alla Ditta REKOGEST S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Canne Masche snc nel Comune di Termini Imerese (PA), è stato integrato dal CER 200301 – *(rifiuti urbani non differenziati)* limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco privo di frazione organica (FORSU), per le operazioni di recupero R3-R4-R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., da gestire nell'ambito della potenzialità massima annua già autorizzata. Con il medesimo provvedimento, il citato Decreto è stato modificato con l'autorizzazione alle operazioni di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., con l'operazione di recupero R3 per il codice CER 191201 (*carta e cartone*) e sono state approvate le modifiche non sostanziali, consistenti nella redistribuzione delle aree di stoccaggio e nell'introduzione, nell'impianto già autorizzato, di nuovi impianti tecnologici;
- VISTA la nota del 05/08/2016 del Sig. Sbrizzi Alberto, Legale Rappresentante della Ditta Rekogest S.r.l. con sede legale in Contrada Canne Masche – z.i. Irsap nel Comune di Termini Imerese (PA), trasmessa con nota prot. 038/16 del 01/09/2016, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 07/09/2016 al n. 37500, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni derivanti dall'utilizzo, nell'impianto già autorizzato, di n. 2 trituratori mobili marca Hammel – modello VB 450 DK, per la riduzione volumetrica con trattamento di deferrizzazione mediante triturazione meccanica dei rifiuti di natura e composizione plastica, legnosa e mista quali gli ingombranti;
- VISTA la documentazione allegata all'istanza, parte integrante del presente provvedimento costituita da:
- Relazione tecnica;
  - Stralcio I.G.M. 1:25.000;
  - Stralcio C.T.R.
  - Planimetria generale;
- VISTA l'istanza prot. 731/16 CP del 09/11/2016, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 09/11/2016 al n. 47198, con la quale la Ditta Rekogest S.r.l. chiede la modifica del DDS n. 2343 del 15/12/2015, con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, da gestire con le operazioni R12 – R13 e D15, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;



- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta Rekogest S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 18 Novembre 2017;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 24/03/2017;
- CONSIDERATO** che le procedure del protocollo di legalità sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 1903 del 29/11/2016;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015, di voltura dell'Ordinanza commissariale n. 380 del 07/04/2004 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si autorizza la Ditta REKOGEST S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Canne Masche snc nel Comune di Termini Imerese (PA), all'installazione ed alla gestione, nell'impianto già autorizzato con i provvedimenti citati in premessa, di 2 (due) trituratori mobili marca Hammel – Modello VB 450 DK, per la riduzione volumetrica con trattamento di deferrizzazione mediante triturazione meccanica dei rifiuti di natura e composizione plastica, legnosa e mista quali gli ingombranti. L'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la medesima validità del Decreto n. 50/SRB dell'11/03/2009 e ss.mm.ii., ossia fino al 07 Aprile 2019.

### ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i rifiuti non pericolosi, già autorizzati in ingresso all'impianto dal Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015, da sottoporre alle operazione di triturazione sono quelli identificati dai codici CER di seguito elencati:

CER	Descrizione
170201	legno
170203	plastica



170402	alluminio
170405	ferro e acciaio
170407	metalli misti
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
200139	plastica
200140	metallo
200307	rifiuti ingombranti

### ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del D.D.S. n. 2343 del 14 Dicembre 2015 è integrato dai seguenti codici CER per le operazioni a fianco di ciascuno di essi indicate, da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata:

C.E.R.	Descrizione	Operazione
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	R13-R12-D15
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	R13-R12-D15
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13-R12-D15
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R13-R12-D15
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R13-R12-D15
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13-R12-D15

### ART. 4

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente Decreto sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

### ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
2. La potenzialità massima di trattamento giornaliero di rifiuti per ciascuno trituratore è pari a 135 tonn. nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
3. Il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
4. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
5. I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs.



- 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
6. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
  7. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, aerosol, sostanze osmogene, ecc...) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione unica, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate;
  8. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
  9. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
  10. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
  11. Gli Organi di controllo, Città Metropolitana, S.T. ARPA Provinciale, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto;
  12. Il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Città Metropolitana, S.T. ARPA Provinciale) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse;
  13. La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Area 2 – UTA Palermo, alla Città Metropolitana, alla S.T. ARPA Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente;
  14. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

#### ART. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

**ART. 7**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 8**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART. 9**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

**ART. 10**

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

**ART. 11**

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Termini Imerese (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART. 12**

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.





**ART.13**

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.  
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese (PA), Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Area 2 – UTA Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti-Ispettorato.

Palermo, li 04 APR. 2017

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Asciutto)

**Il Dirigente U.O. S7.2**  
(Giovanni Di Leo)

**Il Dirigente ad Interim**  
Servizio 7  
(Ing. Giuseppe Diagotta)



**DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Maurizio Pirillo)